


136 PAGINE. CONTIENE:
IL GIORNALE DELLE MOSTRE
IL GIORNALE DELL'ECONOMIA
RAPPORTO ANNUALE LE CASE D'ASTA



+ Vernissage

IL GIORNALE DELL'ARTE

MENSILE DI INFORMAZIONE, CULTURA, ECONOMIA FONDATA NEL 1983 SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI TORINO WWW.ILGIORNALEDELLARTE.COM ANNO XLI N. 447 FEBBRAIO 2024 EURO 10

PERCHÉ CI PIACE L'ARTE



Crescono i visitatori di mostre e musei. L'arte è una passione vera e duratura o una delle tante opportunità di trascorrere il tempo libero? Ma se piace davvero, perché piace? I motivi e le spiegazioni sono infiniti. Da questo mese «Il Giornale dell'Arte» incomincia a scandagliare variegati casi individuali, a raccontare confidenze talora stravaganti ma anche rivelatrici

ARTICOLI A P. 20

COLLEZIONISTE D'ARTE

Quando le Fondazioni sono donne

Ada Masoero

Con il moltiplicarsi delle figure femminili che occupano ruoli di vertice nelle professioni e nelle imprese, si è molto ampliato anche il numero delle **collezioniste d'arte** e, fra queste, sono sempre più numerose coloro che decidono di aprire alla collettività il frutto della loro passione collezionistica, trasformandola da **privilegio a strumento di condivisione**. Per questa nostra ricognizione abbiamo voluto circoscrivere il perimetro al solo contemporaneo, che è l'ambito più battuto.

SERVIZIO DA P. 8 A P. 12

RIPRODUZIONI NEI GIORNALI

Siae castiga, ma gli artisti le vogliono

Luca Zuccala

Tutelare il diritto d'autore è sacrosanto, compromettere il diritto di informare è diabolico. Due proposizioni apparentemente sconnesse che si sono venute a saldare in un perverso rapporto causa effetto. Un paradosso divenuto realtà quando la scure a doppia lama (attiva e passiva aggressiva) della Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha reso la vita di **giornali, editori, uffici stampa e produttori di mostre una vera e propria routine russa**.

SERVIZIO A P. 6

PERMESSI DI ESPORTAZIONE

Così decide il Consiglio di Stato

E. Rossi e A. Brancati

Nel febbraio 2023 avevamo dato conto di alcune sentenze pronunciate dai Tar nel 2022 in applicazione dei criteri di valutazione introdotti dal d.m. n. 537/2017 per il **rilascio dell'attestato di libera circolazione per le opere d'arte**. Di recente, alcune delle sentenze citate in quell'articolo sono state riformate dal Consiglio di Stato, che ha in diverse occasioni fornito una **valutazione diversa** delle fattispecie e dei suddetti criteri, talvolta meno favorevole al proprietario richiedente l'attestato.

ARTICOLO A P. 72

PRIMATTORI: FRIDA KAHLO

La gran ocultadora: mito mitizzato

Franco Fanelli

Era il 1993 e «Vernissage», il magazine di «Il Giornale dell'Arte», rendeva noto ai suoi lettori che era (ri)nata una stella, anzi **una superstar**. A causa di difficoltà finanziarie non sarebbe stato Valdez il regista del film, per il quale si sarebbe dovuto attendere il 2002, quando, diretta da Julie Taymor, **Salma Hayek** avrebbe finalmente coronato un suo sogno: dare un volto a **Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón** (Città del Messico, 1907-54), oggi per tutti Frida.

ARTICOLO A P. 22

NUOVI DIRETTORI

Ma il teatro accalora più dei musei

Alessandro Martini

A poco più di un mese dalle nomine dei nuovi direttori di dieci dei **43 musei statali autonomi** (cfr. lo scorso numero, p. 4), crescono le perplessità ma il dibattito non decolla. Niente a confronto dello scalpore suscitato dalla nomina, di poco successiva, del nuovo direttore generale del Teatro di Roma, a cui si sono dedicate pagine di giornali, trasmissioni televisive e soprattutto radiofoniche. L'opposizione politica, ma anche osservatori, hanno sentito il bisogno di criticare le modalità e la correttezza della scelta (da un punto di

CONTINUA A P. 26, I COL.

WANNENES

wannenesgroup.com

OROLOGI 14-26 | 02 | 2024 | WEB-ONLY

SCULTURE 23 | 02 | 2024 - 06 | 03 | 2024 | WEB-ONLY

OPERE MODERNE E MULTIPLI 02-14 | 03 | 2024 | WEB-ONLY

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO 05 | 03 | 2024 | GENOVA



Le riproduzioni per diritto di cronaca

Gli artisti vogliono vedere pubblicate le loro opere. Allora la Siae di chi tutela gli interessi?

Mentre gli artisti fanno mostre e pagano agenzie per venire pubblicati, la Società Italiana degli Autori ed Editori vorrebbe imporre nuovi e insostenibili costi per concedere le immagini ai media informativi. Un plateale controsenso? Voluto da chi e nell'interesse di chi? Ne parliamo con organizzatori di mostre, uffici stampa, esperti di diritto

di Luca Zuccala

Roma. Tutelare il diritto d'autore è sacrosanto, compromettere il diritto di informare è diabolico. Due proposizioni apparentemente sconnesse venutesi a saldare in un perverso rapporto causa effetto. Un paradosso divenuto realtà quando la scure a doppia lama (attiva e passiva aggressiva) della Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha reso la vita di giornali, editori, uffici stampa e produttori di mostre una roulette russa. Situazione sintetizzabile nel tritico: scrivere in perenne allarme, pubblicare in costante allarme, lavorare in uno stato di «terrore psicologico», secondo le testimonianze raccolte in queste settimane tra gli addetti ai lavori. Nessun procuratore allarme: l'ecosistema artistico, da un anno e mezzo a questa parte, brancola in un mix di schizofrenia e paranoia a causa della stretta senza precedenti dell'ente monopolistico sulla riproduzione delle immagini tutelate da diritto d'autore. Missione tanto necessaria e corretta quanto, oltrepassata ogni logica e giurisdizione, patologica e morbosa, dal momento che sempre più spesso vengono travalicati i propri compiti e confini fino alla negazione stessa della cronaca senza scopo di lucro. Dopo il biennio Covid-19 la Siae sembra essersi accorta della galassia giornalistica d'arte, cresciuta esponenzialmente anche a livello digitale, e ha aperto il fuoco censorio (con raffiche di multe) sull'utilizzo, a suo dire, illegale delle immagini tutelate anche in campo di mera informazione. Un danno per gli editori, ma soprattutto un danno per i lettori, il sapere e la cultura.

Che cosa è cambiato dal 2022 ad oggi

Se, salvo casi eccezionali, fino al 2022 si era stabilita un'armonica convenzione che garantiva che due immagini di opere, accompagnate a due vedute di allestimento, fossero libere dai diritti, quindi utilizzabili ai fini di cronaca, critica e discussione, sul calare dello stesso anno ecco il cambio di rotta. I motivi, come tutta la vicenda, non brillano per chiarezza. Il tacito compromesso che veniva incontro a tutte le parti si è spezzato. Tre, presumibilmente, i fattori concomitanti: l'attenzione e l'espansione vertiginosa dell'universo digital e social, conseguenza dell'onda lunga della pandemia; il doppio cambio al vertice annunciato nel 2022 (Salvatore Nastasi, presidente da settembre 2022, e Matteo Fedeli, direttore, operativo dal primo gennaio 2023; nelle foto); il bisogno di fare cassa. Sì, ma a danno di chi? Sì, ma a favore di chi? Le riviste d'arte e le pagine culturali dei giornali, nazionali o locali che siano. Ora, siamo nel campo pseudo esistenziale della dicotomia teoria-pratica. A livello teorico, lo ribadiamo, è del tutto legittimo che l'ente monopolistico si impegni nel tutelare i diritti degli artisti (o degli eredi) che si sono affidati a loro,



Nessuna fotografia di opere, ma solo scatti di allestimento: è tutto ciò che i giornali possono pubblicare sulla mostra «Morandi 1890-1964», ospitata fino al 2 febbraio nel Palazzo Reale di Milano

chiedendo un giusto compenso per l'utilizzo delle loro opere d'ingegno. Allo stesso tempo, nella pratica, è assurdo pretendere che realtà come le riviste (spesso medio-piccole se non a gestione «familiare», con disponibilità economiche limitate, chiamate a muoversi in un contesto economico avverso e in una cerniera storica tutt'altro che ideale) siano in grado di rispettare i tariffari che la Siae è giunta a esigere per la sola colpa di ottemperare al proprio mestiere. Se infatti (in teoria) le riproduzioni fotografiche delle opere sono sempre state protette da copyright, si è sempre riusciti (nella pratica) a trovare dei punti di incontro, soprattutto grazie agli uffici stampa, attivi nel sollecitare la riproduzione di immagini per divulgare la mostra dell'artista in questione. Il meccanismo aveva il suo senso: se si tratta di raccontare un'iniziativa

coerente e certificata dall'artista, come appunto una mostra a lui dedicata, la diffusione delle opere è incoraggiata da un compromesso che condivide gli interessi di entrambe le parti. Qualora invece la testata decida di realizzare un articolo slegato dalla contingenza critica e cronachistica, ecco che allora è a suo carico la premura di ottenere il corredo fotografico. D'altronde, che senso ha parlare di un'opera d'arte senza avere il minimo riferimento visivo su di essa? Libero spazio all'immaginazione? Una volta può essere. Da da, poi annoia, infine non ha senso.

Quanto costa per il web, quanto per il cartaceo

L'unica possibilità rimane dunque versare il corrispettivo, che ammonta, per il segmento online, a 30 euro

per 1 opera, 40 euro da 2 a 3 opere e così via, fino a 4.133 euro necessari se si vuole riempire il proprio sito con 20-30 mila immagini. Per la carta stampata, le cifre variano a seconda della tiratura e del formato da utilizzare, da 31 euro a 348,80 euro. Tassa, per il digitale, che ha la validità di un mese e vede una maggioranza del 100% qualora l'immagine passi in homepage e un'altra del 12% per ogni social network su cui viene condivisa. Anche senza prendere la calcolatrice è evidente che la somma è fuori mercato, impossibile da corrispondere per chi opera nell'industria dell'informazione culturale.

C'è poi un altro fattore: teoricamente, il via libera per l'utilizzo delle immagini prevede un iter di 15-30 giorni, prima del quale si incappa nella sanzione. Presupposti

che si scontrano con l'esercizio pratico della professione, di certo non in linea con tempi e restrizioni così impegnativi. Soluzioni possibili? Pubblicare articoli senza immagini, proponendo un contenuto incompleto che va a sfavorire l'operato del giornale e deprimerne la fruizione del lettore. Ma che danneggia l'artista stesso, il quale ha interesse che della sua opera e della sua mostra si parli, si discuta, che la si condivida e diffonda. Quindi si pone pure l'aspetto ontologico dell'arte stessa: con quale intenzione un artista crea? Per chi? Esiste una bilancia tra volontà di guadagno e scopo «educativo spirituale» che l'arte porta con sé? Senza scivolare in moralismi e appellarsi a grandi sistemi per risolvere un problema che è prima di tutto pratico, è evidente che la questione necessita di essere analizzata a fondo dall'intera collettività. Per l'informazione ha sempre prevalso l'interesse collettivo, dato il ruolo fondamentale della stampa nel dibattito culturale. Per questo motivo la questione non può essere ridotta a mera bega di condominio artistico. La situazione è seria e urgente perché riguarda tutti. A partire dai protagonisti della disfidà, gli attori della filiera, che, sul caso in questione, più della metà, interpellati da «Il Giornale dell'Arte», hanno voluto restare anonimi per il timore di ripercussioni sulle proprie testate o realtà del settore.

LE NORME SIAE NON SONO LEGGI DELLO STATO: BISOGNA ALLORA CHE OGNI SINGOLO ARTISTA AUTORE

Le leggi sulla protezione del diritto d'autore in merito al diritto di cronaca e al diritto di critica

La legge n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore o Lda) prevede alcuni casi di libera utilizzazione di opere tutelate dal diritto d'autore, quando le stesse vengono riprodotte a fini di cronaca, critica, discussione, uso didattico o scientifico. Le norme rilevanti a tal proposito sono le seguenti: □ Art. 65, comma II, Lda: «La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato»; □ Art. 70, comma I, Lda: «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»; □ Art. 70, comma I bis, Lda: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

I punti su cui andrebbe fatta chiarezza (visti gli elementi suscettibili di varie interpretazioni)

La formulazione delle citate disposizioni normative lascia ampio margine all'interpretazione, per cui si possono generare dubbi applicativi. In alcuni casi, la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione restrittiva di dette norme. Ad esempio, il Tribunale di Roma ha interpretato in un caso le espressioni «esercizio del diritto di cronaca» e «scopo informativo» di cui all'art. 65 Lda nel senso di «escludere ogni utilizzazione che non sia transitoria». In base a tale decisione, non sarebbe pertanto libera la riproduzione di opere su pubblicazioni che restino salvate e

reperibili online una volta esauritasi l'attualità della notizia. Altro tema aperto e tuttora dibattuto in dottrina attiene all'interpretazione dell'art. 70 Lda, in cui non è chiaro se le espressioni utilizzate dal comma 1 («uso di critica, discussione») e quelle utilizzate dal comma 1bis («uso didattico o scientifico») siano sovrapponibili o delineino invece ambiti in tutto o in parte diversi. In altri casi, la giurisprudenza ha interpretato in maniera piuttosto restrittiva il significato dell'espressione «uso di critica o discussione» per «fina non commerciali» ai sensi dell'art. 70, comma 1, Lda. In diverse occasioni, infatti, è stata esclusa la libera riproducibilità di parti di opere ai sensi di tale previsione per pubblicazioni che avevano sì finalità di discussione o critica, ma erano comunque destinate alla commercializzazione: è stato questo il caso di cataloghi di mostre, libri scolastici e anche riviste a carattere divulgativo. In questo contesto, la sentenza del giudice di Pace di Lucca emessa in data 26 novembre 2023, n. 616, sembra fornire un'interpretazione che si distanzia dai precedenti citati, avendo preso in considerazione l'art. 70 Lda per la rivista «AW ArtMag». Peraltro, l'argomentazione alla base della decisione non emerge con chiarezza e i fatti oggetto di causa appaiono poco chiari. In proposito, è stato persino sostenuto dalla Siae che «la questione dibattuta non riguarda affatto l'esercizio del diritto di critica e di discussione, ma una vicenda molto più banale: la pubblicazione sulla pagina di una rivista, AW ArtMag, della riproduzione a fini pubblicitari di un'opera tutelata. Il tema è quindi molto diverso. Non si tratta di informazione, ma di pubblicità. Non cronaca, ma sfruttamento commerciale, pacificamente soggetto al pagamento dei diritti d'autore, e Siae impugnerà la sentenza per ottenerne l'integrale riforma». Pertanto, allo stato, non è agevole comprendere quale potrà essere l'impatto della sentenza sul quadro interpretativo delle norme in discussione.

Come deve agire un giornale (cartaceo o digitale) per non incappare nella scure della Siae

La Siae fornisce agli utilizzatori di opere protette dal diritto d'autore un «compendio delle norme e dei compensi per le riproduzioni delle opere delle arti figurative» (2023). Con riferimento all'uso ai fini di cronaca, il compendio riprende letteralmente il testo dell'art. 65 Lda e riporta alcuni esempi grafici di utilizzazioni che si considerano ammesse senza che le stesse siano soggette al pagamento di royalties. Tali esempi contengono tutti una sola fotografia per articolo, lasciando il dubbio se la riproduzione di più di una immagine all'interno della pubblicazione fuoriesca dal limite dello scopo informativo e, pertanto, sia soggetta al pagamento dei corrispettivi. Tale interpretazione,

Nel 2021 la Siae diceva...

«Gli editori contribuiscono in modo rilevante alla cultura, ma la finalità didattica non può essere considerata prevalente su quella commerciale. Privando gli autori dei loro diritti, si creerebbe un impoverimento culturale della società». Così si esprimeva tre anni fa (cfr. n. 419, lug.-ago. '21, p. 90; nella foto) Valeria Foresi, dal gennaio 2018 a capo della Sezione Olaf della Siae che tutela le opere letterarie e delle arti visive.



Morandi a Palazzo Reale di Milano (nella foto di p. 6), balzata alle cronache proprio per questo motivo a fine 2023. Copiamo e incolliamo: «La normativa Siae odierna concede l'utilizzo di una sola immagine di artista tutelato Siae tra quelle elencate qui sotto, per un solo articolo che possa essere considerato articolo di "cronaca", articolo di segnalazione o trafiletto (ovvero che annunci la mostra con le indicazioni fondamentali: ad es. luogo, date, opere esposte, costo biglietto...). Qualora si trattasse invece di una recensione nella quale si volessero riprodurre più immagini di opere di Giorgio Morandi, l'utilizzatore dovrà comunque richiedere l'autorizzazione a Siae e pagare i diritti di riproduzione per ogni opera». Risultato: trafiletto sì, trafiletto no, segnalazione dove, cronaca quanto, critica come, recensione perché. Altro punto da dirimere sempre attingendo dai disclaimer Siae. Rigorosamente copiando e incollando: «Ogni immagine deve essere seguita da didascalia e non deve essere tagliata e/o manomessa. Le immagini possono essere utilizzate sul web solo in bassa definizione». Bassa quanto? 100 dpi? 1000 pixel? Aleatorietà. Anche qui, libero gioco all'interpretazione. Quindi confusione, e paura di sbagliare, con conseguente multa.

Gli uffici stampa al centro della contesa

Se il principio, limpido, che la salvaguardia del diritto d'autore non deve ledere il rispetto del diritto di informare, l'opacità diffusa sulla questione ha avuto come risultato il caos più totale, fattore che compromette un sistema già precario. La cui aria, pesante, si specchia nelle parole di Paola C. Manfredi (nella foto), fondatrice di Pcm Studio, tra i maggiori uffici stampa italiani nel campo dell'arte: «È difficile lavorare così, i giornali sono terrorizzati o molto diffidenti. Il rischio è che l'arte, argomento già molto fragile nel complesso dell'informazione al grande pubblico, trovi sempre meno spazio e disponibilità da parte dei media alla sua trattazione. Il punto è che l'informazione



su progetti culturali è servizio alla comunità, non un frutto commerciale che si aggiunge a un paniere di possibili acquisti». Gli uffici stampa (funzionali non alla comunicazione pubblicitaria ma al diritto d'informazione) si trovano al centro della contesa: «In questo momento siamo in mezzo a un guado senza strumenti utili alla soluzione del problema, conclude Manfredi, e spesso ci troviamo a dover spiegare al giornalista qualcosa che fatica a comprendere, proprio perché tocca il diritto-dovere di informazione. Il tutto acuito dal fatto che oggi le immagini sono davvero parte essenziale della trattazione giornalistica». Ergo: se non si riuscirà a risolvere la questione e trovare una quadra (chiarezza, trasparenza, uniformità di giudizio), il rischio è uno e trino: soffiare la comunicazione di qualsiasi fatto artistico, ammazza il diritto di cronaca e di critica, uccidere l'informazione culturale. Mica male. Ma quali sono le finalità della Siae? È un'azienda a fini di lucro? E su quale diritto giuridico fonda la sua pretesa e la sua capacità di sanzionare?

© Riproduzione riservata

Nove domande alla Siae senza risposta

- ❑ Per il diritto di cronaca e informazione quante immagini sono disponibili a uso gratuito per i giornali (cartaceo e digitale)?
- ❑ Per il diritto di critica e discussione (Dispositivo dell'articolo 70) quante immagini sono disponibili a uso gratuito?
- ❑ Nel caso le immagini siano una o due a uso gratuito, non risulta limitante al fine di un articolo informativo o critico (senza scopo di lucro, che fa gli interessi dell'artista o del museo stesso)?
- ❑ È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (art. 70, comma 1-bis). Che cosa significano tecnicamente i termini «a bassa risoluzione o degradate»?
- ❑ Quanto «tutela» davvero l'artista la richiesta di denaro, a giornali che si occupano di informazione e critica d'arte, per la diffusione di immagini di opere dell'artista stesso?
- ❑ Le cifre per comprare un pacchetto di immagini stampa non risultano fuori budget per una testata online dalle ridotte capacità economiche, probabilmente operante in perdita o sovvenzionate per sopravvivere?
- ❑ Le tempistiche della Siae in merito al benessere per l'utilizzo (pagato) delle immagini (15/30 giorni) non risultano assurdamente lunghe per i tempi dell'editoria digitale?
- ❑ Le politiche che la Siae segue con uffici stampa ed editori non sono eccessive e penalizzanti per tutta la filiera? Non si rischia di compromettere l'intero ecosistema, dall'organizzatore di mostre all'editore, fino al lettore?
- ❑ Perché la Siae impedisce agli uffici stampa di assolvere al pagamento dei diritti per un pacchetto di immagini da destinare ai giornalisti, incluse quelle degli allestimenti?

La parola all'avvocato

Carta canta. Veniamo alla legislazione, l'unico elemento che nero su bianco può dare ulteriori punti luce alla faccenda, oramai divenuta «affaire». Come spiega l'avvocato Emiliano Rossi (nella foto; cfr. articolo sotto): «La legge n. 633/1941 (Legge sulla



protezione del diritto d'autore o Lda) prevede alcuni casi di libera utilizzazione di opere tutelate dal diritto d'autore, quando le stesse vengano riprodotte a fini di cronaca, critica, discussione, uso didattico o scientifico». Il problema? Il primo, come si evince dalle parole di Rossi, che «la formulazione delle citate disposizioni normative lascia ampio margine all'interpretazione, per cui si possono generare dubbi applicativi». Il secondo, tra i molti, è contenuto nella dicitura riportata da qualche mese dalla Siae a corredo esplicativo del bagaglio fotografico utilizzabile a mezzo stampa. Prendiamo quello per la mostra di

Farsettiarte
Dal 1955

INVITO ALLA CONSEGNA

Arte della Tavola
18 Aprile

Arredi, Sculture e Dipinti Antichi
Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo
19 / 20 Aprile

Arte Moderna e Contemporanea
31 Maggio / 1 Giugno

Gioielli e Orologi
24 Maggio / 4 Giugno

I nostri esperti sono a vostra disposizione per stime gratuite e confidenziali di singoli beni e intere collezioni

Per appuntamento
Prato: info@farsettiarte.it - Tel. +39 (0)574 572400 - WhatsApp +39 3346034921
Milano: milano@farsettiarte.it - Tel. +39 (0)2 794274

ZZI ESPLICITAMENTE OGNI PRETESA DELLA SIAE

che appare piuttosto restrittiva, è stata di recente confermata dalla Siae, che, in un comunicato diffuso lo scorso 12 gennaio, ha richiamato il disclaimer presente sulla cartella stampa della mostra su Giorgio Morandi a Palazzo Reale di Milano, secondo cui: «La normativa Siae odierna concede l'utilizzo di una sola immagine di artista tutelato Siae tra quelle elencate qui sotto, per un solo articolo che possa essere considerato articolo di "cronaca", articolo di segnalazione o trafiletto (ovvero che annunci la mostra con le indicazioni fondamentali: ad es. luogo, date, opere esposte, costo biglietto...). Qualora si trattasse invece di una recensione nella quale si volessero riprodurre più immagini di opere di Giorgio Morandi, l'utilizzatore dovrà comunque richiedere l'autorizzazione a Siae e pagare i diritti di riproduzione per ogni opera». Per quanto attiene la riproduzione di porzioni di opera, poi, il **Compendio Siae** così riporta: «Riproduzione di particolari/dettagli: la riproduzione di particolari e/o dettagli di un'opera è consentita liberamente, **previo pagamento dei relativi diritti**, solo qualora l'opera venga riprodotta anche nella sua versione integrale. Al contrario, la riproduzione del solo particolare/dettaglio di un'opera dovrà essere **sempre espressamente autorizzata dall'Avente Diritto**. A fronte della richiesta di chiarire tale indicazione, la Siae ha specificato che «per la riproduzione del solo dettaglio, senza che venga riprodotta l'opera per intero, occorre il benessere degli aventi diritto, ciò comporta delle tempistiche più lunghe e il pagamento dei diritti d'autore», mentre «per la riproduzione del dettaglio e dell'opera per intero, non occorre il benessere degli aventi diritto, tuttavia occorre il pagamento dei diritti d'autore». Pare, dunque, che per la Siae in ogni caso debbano pagarsi i diritti e tale prassi è espressa in termini generali senza essere accompagnata da una analisi di quanto disposto dall'art. 70 Lda con riferimento ai casi di «uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera» e di «fini di insegnamento o di ricerca scientifica [...] per finalità illustrative e per fini non commerciali». Da ultimo, il Compendio non pare prendere in considerazione il comma 1 bis dell'art. 70 Lda, in quanto prevede in generale la corresponsione di corrispettivi per la pubblicazione digitale e non fa riferimento alla pubblicazione delle immagini a «bassa risoluzione». Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la libera riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore sembra avere un ambito applicativo piuttosto limitato e che l'orientamento della Siae appare piuttosto restrittivo, in alcuni casi anche al di là del dato normativo.

❑ **Emiliano Rossi**, socio dello Studio legale Pavese e Associati with Negri-Clementi, Torino, con la collaborazione di **Alice Brancati** dello stesso studio